

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO CANON ITALIA S.p.A.

Clausola 1. Applicabilità

- 1.1 I presenti termini e condizioni generali di acquisto ("Termini di Acquisto") si applicano a tutte le richieste, offerte, ordini e accordi nei quali Canon Italia S.p.A. ("Canon") agisce in qualità di acquirente di servizi di qualsivoglia natura ("Servizi") e/o (i) merci, ivi compreso, senza limitazione, software (ii) qualsiasi elemento oggetto di compravendita, sia esso in forma materiale, elettronica o sotto altre forme, come ad esempio disegni, progetti, calcoli, modelli, dati, documentazione tecnica o software, sviluppati o forniti dal Fornitore (di seguito definito) come risultato di o in rapporto ai Servizi, (iii) parti e materiali destinati all'uso in qualità di merci, e (iv) documentazione associata o materiali accessori, come ad esempio disegni, certificati di qualità, ispezioni o garanzie, stampi, campioni, manuali di assistenza e libretti di istruzioni ("Prodotti").
- 1.2 Tutti gli altri termini e condizioni generali, indipendentemente dal loro contenuto, della parte fornitrice di Prodotti e/o Servizi per Canon ("Fornitore") non sono applicabili.
- 1.3 I presenti Termini di Acquisto possono essere soggetti a modifiche solo previo accordo scritto tra Canon (Procurement) e il Fornitore.

Clausola 2. Entrata in vigore dell'Accordo

- 2.1 I seguenti paragrafi contenuti nella Clausola 2 definiscono i termini e le modalità con cui l'accordo tra Canon e il Fornitore diviene vincolante (in seguito brevemente definito "l'Accordo"). L'Accordo sarà regolato dai presenti Termini di Acquisto salvo diversamente espresso per iscritto nell'Accordo stesso.
- 2.2 Qualora, a seguito di una richiesta da parte di Canon, il Fornitore inviasse un'offerta, alla quale fa seguito un ordine di acquisto emesso da Canon, l'Accordo si intende operativo a partire dalla data di emissione dell'ordine di acquisto emesso da Canon.
- 2.3 Qualora Canon inviasse un ordine di acquisto via e-mail in mancanza di un'offerta del Fornitore, l'Accordo si intende operativo (i) contestualmente alla ricezione da parte di Canon di una conferma d'ordine scritta e firmata dal Fornitore entro quattordici (14) giorni dall'emissione dell'ordine di acquisto da parte di Canon, oppure, (ii) contestualmente alla consegna da parte del Fornitore e alla ricezione da parte di Canon dei Prodotti e/o Servizi oggetto dell'ordine di acquisto emesso.
- 2.4 Nel caso di Accordo verbale, l'esecuzione di tale Accordo verrà posticipata fino al momento dell'emissione dell'ordine di acquisto emesso da parte di Canon. In ogni caso, si applicheranno i presenti Termini di Acquisto.
- 2.5 In caso di contratti di ordine aperto, l'Accordo si intende operativo sempre dal momento in cui l'ordine di acquisto viene emesso da Canon nell'ambito dei contratti di ordine aperto. Nei presenti Termini di Acquisto, con il termine contratti di ordine aperto si intende un accordo a lungo termine o contratto-quadro stipulato tra Canon e il Fornitore, nel quale vengono definiti i prezzi e le condizioni relativi alla fornitura di Prodotti e/o Servizi da parte del Fornitore, senza nessun obbligo di acquisto da parte di Canon.
- 2.6 Nessun obbligo di acquisto di Prodotti e/o Servizi da parte di Canon può derivare dai presenti Termini di Acquisto o da qualsiasi altro Accordo (precedente) stipulato tra Canon e il Fornitore.
- 2.7 Qualora fosse ritenuto opportuno, la procedura ivi descritta nelle Clausole da 2.1 a 2.5 può avvenire anche tramite comunicazioni a mezzo fax e/o e-mail, le quali avranno identico valore ai documenti scritti. Entrambe le parti potranno comunicare tra loro per via telematica. L'Accordo si intende operativo anche attraverso la procedura di ordine elettronico, previo consenso scritto di ambedue le parti, per mezzo del quale viene concordato il livello di sicurezza che comprende, tra gli altri, meccanismi di codifica ed autenticazione, oltre alle relative procedure di log-in da eseguire. Inoltre, il Fornitore, come anticipato sia nella nostra lettera datata luglio 2005 sia nella lettera di benvenuto che ogni nuovo Fornitore riceve con le informazioni utili al processo degli acquisti in Canon, dovrà riconoscere unicamente il seguente indirizzo e-mail come mittente autorizzato per ordini di acquisto Canon: "procurement.italia@canon.it" (o qualsiasi altro indirizzo comunicato dal procurement di Canon Italia S.p.A., nella persona del suo Procuratore, Dottoressa Rossana Brambilla, ovvero da soggetti da quest'ultima specificamente indicati, (a seguito di eventuali cambiamenti).

Clausola 3. Consegna dei Prodotti

- 3.1 I Prodotti verranno consegnati come indicato nell'ordine. Nel caso di prodotti provenienti dall'estero in ogni caso F.O.B. presso l'indirizzo definito nell'ordine di acquisto, alla data convenuta, oppure entro un periodo stabilito.
- 3.2 Canon si riserva il diritto di ricevere dal Fornitore un risarcimento pari al 5% del prezzo di acquisto dell'ordine in questione per ciascuna violazione, da parte del Fornitore, delle disposizioni di cui alla Clausola 3.1. Il risarcimento è immediatamente dovuto, senza nessun obbligo di notifica o pronuncia giudiziale, fermi restando gli altri diritti legali di Canon, ivi compresi il diritto al

- pieno adempimento contrattuale oppure il diritto al risarcimento (aggiuntivo) per effettivi danni o perdite imputabili al Fornitore.
- 3.3 Qualora il Fornitore fosse a conoscenza di oppure nutrisse un ragionevole dubbio in merito all'impossibilità, totale o parziale, di adempiere alla consegna nei tempi e nei modi stabiliti, esso è tenuto a fornire tempestiva comunicazione di tale inadempienza a Canon per iscritto, specificandone le ragioni. Fermi restando i diritti di Canon sanciti nelle Clausole 3.2, 8 e 17, le parti avvieranno delle consultazioni per stabilire se la situazione sopraggiunta possa essere composta in modo soddisfacente per Canon e secondo quali modalità.
- 3.4 Qualora Canon, per qualsiasi ragione, dovesse richiedere al Fornitore di posticipare la consegna, il Fornitore è tenuto a tenere presso il proprio magazzino, in condizioni di sicurezza e coperti da assicurazione, i Prodotti adeguatamente imballati e chiaramente identificati per Canon, senza spese aggiuntive per Canon.
- 3.5 I riferimenti alla consegna nella presente Clausola includono anche le consegne parziali.
- 3.6 Nella consegna dei Prodotti a Canon, il Fornitore è tenuto ad indicare le seguenti informazioni, se pertinenti, su un'etichetta che dovrà essere esposta sulla parte esterna dei colli e nei documenti di trasporto:
- Nome del Cliente/Nome del Richiedente
 - Codice del prodotto Canon
 - Barcode del codice Prodotto (EAN128), se richiesto
 - Breve descrizione del Prodotto
 - Numero di articoli per cartone o imballaggio
 - Barcode del numero di articoli per cartone o imballaggio (EAN128), se richiesto
 - Numero di serie del Prodotto
 - Barcode del numero di serie (EAN128), se richiesto
 - Peso del cartone o imballaggio
 - Paese di origine
 - Numero di ordine d'acquisto Canon
 - Data di consegna o di produzione
 - Nome e indirizzo del Fornitore
 - Qualsiasi informazione richiesta ai sensi delle disposizioni di legge nazionali o internazionali.

Clausola 4. Imballaggio e Trasporto dei Prodotti

- 4.1 I Prodotti dovranno essere adeguatamente imballati e contrassegnati e dovranno raggiungere il luogo di destinazione in buone condizioni con il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo. Il Fornitore è responsabile per i danni causati da imballaggio e/o trasporto inadeguati.
- 4.2 Canon si riserva il diritto di restituire in qualsiasi momento i materiali di imballaggio al Fornitore.
- 4.3 I costi di spedizione e i rischi per i materiali di imballaggio da restituire sono a carico del Fornitore. I materiali di imballaggio verranno inviati all'indirizzo di spedizione del Fornitore a carico del soggetto indicato nell'ordine con la dicitura dell'importo.

Clausola 5. Ispezione e Rifiuto dei Prodotti

- 5.1 Qualora un Prodotto consegnato risultasse difettoso per quantità, qualità o stato, o altresì a seguito della violazione delle disposizioni o delle garanzie definite nella Clausola 11:
- (a) nel caso in cui tale difetto o violazione fosse visibile a seguito di ispezione del Prodotto imballato contestualmente alla sua consegna ("Ispezione"), Canon è tenuta a notificare tale evento al Fornitore entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di consegna; oppure
- (b) nel caso in cui tale difetto o violazione non fosse riscontrabile nelle circostanze descritte nella Clausola 5.1(a), ma venga rilevato in fase di disimballo, installazione o primo utilizzo del Prodotto, Canon è tenuta a notificare tale evento al Fornitore entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data della scoperta. A seguito di tale notifica, il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione del Prodotto oppure, se possibile, rimediare al difetto o alla violazione entro due (2) giorni lavorativi, salvo diversamente approvato da Canon.
- 5.2 Canon può eseguire un'Ispezione prima, durante o dopo la consegna.
- 5.3 A seguito di un'eventuale richiesta da parte di Canon, il Fornitore è immediatamente tenuto a fornire a Canon accesso ai locali in cui vengono prodotti o stoccati i Prodotti, garantendo a Canon l'assistenza necessaria in fase di Ispezione e fornendo ad essa tutti i documenti e le informazioni necessari a proprie spese.
- 5.4 Qualora i Prodotti venissero rifiutati contestualmente o successivamente alla consegna, la proprietà e i rischi relativi ai Prodotti rifiutati si trasferiscono al Fornitore a partire dalla data di notifica citata nella precedente Clausola 5.1.
- 5.5 Se l'ispezione viene condotta da un ente indipendente, nominato da Canon, il risultato di tale ispezione sarà vincolante per entrambe le parti. Quanto sopra si applicherà a qualunque successiva ispezione. Canon si farà carico dei costi delle suddette ispezioni.
- 5.6 I Prodotti sono da considerarsi accettati da Canon salvo se rifiutati conformemente a quanto definito nella Clausola 5.

Clausola 6. Trasferimento dei Diritti

- 6.1 Ai sensi della Clausola 5.4, tutti i titoli, i rischi e i diritti relativi ai Prodotti verranno trasferiti dal Fornitore a Canon contestualmente alla consegna e conformemente a quanto definito nella Clausola 3.1.
- 6.2 Canon si riserva il diritto di richiedere il trasferimento della proprietà dei Prodotti anticipatamente. Il Fornitore dovrà, in tal caso, identificare i Prodotti affinché risultino chiaramente di proprietà Canon.

Clausola 7. Modifiche

- 7.1 Qualora Canon intendesse richiedere una modifica ai Prodotti e/o Servizi ("Modifica"), dovrà inviare una richiesta di modifica ("Richiesta di Modifica") per iscritto al Fornitore. Il Fornitore comunicherà a Canon il calcolo della variazione di prezzo per la modifica richiesta e sottoporrà eventuali emendamenti alla Richiesta di Modifica. È a insindacabile giudizio di Canon decidere se dar seguito alla Modifica proposta. La Modifica dovrà essere confermata mediante ordine di acquisto emesso da Canon, in assenza della quale il Fornitore continuerà a consegnare i Prodotti e ad erogare i Servizi come precedentemente concordato.
- 7.2 Il Fornitore non è autorizzato ad effettuare alcuna Modifica ai Prodotti e/o Servizi in mancanza di autorizzazione o ordine scritto da parte di Canon né a fatturare o fornire beni/servizi o quantità di beni/servizi da quanto espressamente specificato dall'ordine di acquisto emesso.

Clausola 8. Risoluzione dell'Accordo

- 8.1 Canon ha il diritto di recedere in qualsiasi momento il presente Accordo, con effetto immediato e senza alcuna responsabilità, dandone comunicazione al Fornitore mediante avviso scritto, in cui siano incluse anche le motivazioni. Al ricevimento della notifica scritta, il Fornitore dovrà immediatamente sospendere la prestazione regolata dal presente Accordo. In tal caso, Canon riconoscerà al Fornitore il valore della fattura pro rata dei Prodotti e/o Servizi effettivamente erogati alla data di ricevimento della notifica scritta di cui sopra. Canon non avrà alcun altro obbligo nei confronti del Fornitore derivante dalla cessazione del presente Accordo conformemente alla clausola 8.1.
- 8.2 Entrambe le parti possono risolvere l'Accordo, totalmente o in parte, e/o posticipare gli obblighi di pagamento, con effetto immediato mediante notifica scritta (i) se la controparte cessa o minaccia di cessare la sua attività o una parte consistente di essa; (ii) se tutti i beni societari, o parte di essi, intestati alla controparte vengono posti in regime di amministrazione controllata; (iii) se la controparte fa richiesta di concordato preventivo nei confronti dei creditori; (iv) se la controparte viene posta in regime di liquidazione; oppure (v) se la controparte risulta essere verosimilmente insolvente ovvero in stato di fallimento. In questo caso, tutti gli eventuali indennizzi che Canon può vantare nei confronti del Fornitore dovranno essere liquidi interamente e immediatamente.
- 8.3 Entrambe le parti possono risolvere il presente Accordo con effetto immediato, mediante notifica scritta, qualora la controparte compia una violazione materiale dell'Accordo e non ponga ad essa rimedio entro 30 giorni dalla ricezione di una notifica di violazione, la quale dovrà specificare i dettagli della violazione e i rimedi richiesti.

Clausola 9. Prezzi

Salvo diversamente concordato, i costi o prezzi sono fissi e non soggetti a variazione, sono denominati nella valuta indicata, si intendono IVA esclusa e, per quanto applicabile, si basano sui termini di consegna stipulati nella Clausola 3.1.

Clausola 10. Pagamento, Fatturazione

- 10.1 Salvo diversamente ed espressamente indicato per iscritto, il pagamento dovrà avvenire entro i termini concordati con il Procurement al ricevimento della fattura da parte di Canon, purché la consegna dei Prodotti sia avvenuta ai sensi della Clausola 3.1 e i Prodotti siano stati accettati da Canon ai sensi della Clausola 5 e/o i Servizi siano stati erogati in modo soddisfacente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario o secondo altre modalità stabilite da Canon.
- 10.2 Il Fornitore ha l'obbligo di intestare la fattura a Canon Italia S.p.A. presso la sede legale in Cernusco sul Naviglio, Strada Padana Superiore 2/b e di inviare la fattura al seguente recapito:
Canon Italia S.p.A.
Strada Padana Superiore 2 B
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
In alternativa il Fornitore può inviare il PDF della fattura al seguente indirizzo e-mail: AP-IT.Invoices@canon-europe.com.
Il Fornitore ha altresì l'obbligo di indicare in fattura il numero d'ordine di Canon e a persona di riferimento indicata nell'ordine, oltre a qualsiasi informazione aggiuntiva specificatamente richiesta da Canon.

- 10.3 Canon si riserva il diritto di compensare l'importo spettante, comprensivo di IVA, con altre somme a debito maturate dal Fornitore nei confronti di Canon, nell'ambito del presente Accordo o diversamente.
- 10.4 Il pagamento da parte di Canon non pregiudica in alcun modo qualsiasi altro suo diritto sul Fornitore.
- 10.5 Canon si riserva il diritto di esaminare in qualsiasi momento le fatture inviate dal Fornitore, oltre alle fatture e a tutti gli altri documenti ad esse inerenti inviati da terzi utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Accordo, per stabilire la loro accuratezza, attraverso i seguenti soggetti (a totale discrezione di Canon): a) lo staff Canon; b) l'auditor interno Canon; oppure c) una società di auditing esterna e certificata nominata da Canon. Il Fornitore metterà a disposizione dei soggetti di cui sopra tutti i dati e le informazioni che possono essere da loro richiesti. Il controllo delle fatture verrà svolto in via confidenziale. Il soggetto responsabile del controllo renderà noto alle parti il risultato subito dopo aver completato l'audit. Canon si riserva il diritto di posticipare il pagamento delle fatture durante il periodo di controllo. Canon potrà esercitare tale diritto esclusivamente qualora sussista un ragionevole dubbio relativo all'accuratezza delle fatture interessate. Qualora il termine di pagamento non venisse rispettato a causa della presunta inaccuratezza della fattura, il Fornitore non ha il diritto di posticipare o annullare la consegna dei Prodotti e/o la fornitura dei Servizi. I costi relativi all'auditing finanziario derivanti dal ritardato pagamento saranno a carico di Canon, salvo il caso in cui le fatture risultassero effettivamente errate. Qualora la fattura risultasse errata a seguito di auditing, qualsiasi costo relativo a tale auditing e l'interesse statutario causato dal ritardato pagamento saranno a carico del Fornitore.

Clausola 11. Garanzie e rimedi aggiuntivi

- 11.1 Il Fornitore garantisce quanto segue:
(a) di adempiere ai suoi obblighi in modo professionale e corretto e senza ingiustificato ritardo; e
(b) di aver utilizzato tutta la competenza e la cura possibili nella fabbricazione dei prodotti.
- 11.2 Il Fornitore garantisce altresì che i Prodotti sono:
(a) conformi a quanto definito nel presente Accordo e con le caratteristiche pattuite;
(b) privi di difetti nella progettazione, fabbricazione e nei materiali utilizzati;
(c) di qualità soddisfacente e adatti a tutti gli usi specificati da Canon o resi noti al Fornitore;
(d) conformi alle loro specifiche; e
(e) conformi agli standard nazionali ed internazionali e alle normative di legge, oltre ai requisiti di sicurezza, qualità e ambientali considerati standard di settore al momento della consegna.
- 11.3 Il Fornitore garantisce che non sussistono e non sussisteranno pretese, rivendicazioni, pignoramenti, gravami, impedimenti al trasferimento di proprietà o di diritti di altra natura relativi ai Prodotti e/o Servizi forniti a Canon, o parte di essi, che possano limitare o ledere i diritti di Canon.
- 11.4 Il Fornitore garantisce che l'erogazione dei Servizi verrà effettuata in modo preciso, competente e professionale, nel rispetto delle condizioni dell'Accordo e di qualsiasi livello, specifica o istruzione applicabile, ad essi relativi e nel rispetto dei più elevati standard di settore. Il Fornitore riconosce che l'erogazione di Servizi puntuali e di alto livello è di importanza fondamentale per Canon.
- 11.5 Qualora venisse consegnato a Canon un software, il Fornitore garantisce che, in aggiunta alle garanzie fornite di cui alle clausole da 11.1 a 11.3, il software dovrà:
(a) risultare funzionante, senza alcuna interruzione, per un periodo di almeno dodici (12) mesi conformemente alle sue specifiche;
(b) essere privo di virus e difetti o potenziali minacce alla sicurezza che possano compromettere la segretezza, l'integrità e l'accesso ai dati; e
(c) essere consegnato privo di dispositivi e/o virus disabilitanti e privo di codici dolosi nascosti al suo interno.
- 11.6 Ferma restando qualsiasi altra misura correttiva, se i Prodotti consegnati non risultano conformi alle condizioni sancite nel presente Accordo, Canon si riserva il diritto di:
(a) richiedere al Fornitore la riparazione dei Prodotti, o la sostituzione degli stessi nel rispetto delle condizioni sancite nel presente Accordo;
(b) a sua esclusiva discrezione, ed indipendentemente dalla precedente richiesta al Fornitore di riparazione o sostituzione dei Prodotti, rescindere il presente Accordo e presentare una richiesta di risarcimento pari al prezzo versato da Canon per i Prodotti.
- 11.7 Canon ha altresì il diritto di richiedere al Fornitore l'emissione di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile a spese dello stesso da parte di una banca accettata da Canon, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi da parte del Fornitore.
- 11.8 Il Fornitore garantisce la sua totale ed incondizionata collaborazione, nei modi e nei tempi opportuni, in merito a qualsiasi richiesta da parte di Canon relativa a conformità (programmi) e controllo (interno) ai sensi delle leggi nazionali e/o internazionali, comprese, ma non limitate a, la normativa USA Sarbanes-Oxley e qualsiasi standard contabile come ad esempio lo standard SAS 70. A richiesta di Canon, il Fornitore è tenuto a fornire a Canon tutte le informazioni necessarie, compresi tutti i documenti relativi a auditing esterni. Il Fornitore si farà carico dei costi relativi salvo diversamente espresso e concordato per iscritto dalle parti.

Clausola 12. Proprietà Intellettuale

- 12.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale di qualsivoglia natura compresi, tra gli altri, i diritti relativi ad invenzioni, brevetti, marchi registrati, diritti di design, di database, diritti di copyright e altri diritti relativi, diritti di proprietà industriale, diritti morali e di know how ("IPR") derivanti dai Prodotti consegnati e/o dai Servizi erogati a Canon, vengono trasferiti con effetto immediato a Canon. Il Fornitore assegna altresì a Canon tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai Prodotti. Tuttavia, nel caso di software, tali diritti sono soggetti a qualsiasi altro diritto di terzi ad esso relativo. Il Fornitore emetterà o farà emettere un documento o qualsiasi altro atto avente valore simile ai fini del riconoscimento e della registrazione di tutti gli IPR e tutti i titoli relativi ai Prodotti in nome di Canon.
- 12.2 Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti sono originali, di produzione propria e/o sono stati erogati ai sensi di legge e non ledono o violano nessun IPR o nessun altro diritto di terzi. Il Fornitore sarà tenuto di conseguenza a manlevare e ad escludere Canon da qualsiasi responsabilità per perdita, danno, costo, responsabilità o spesa (ivi comprese le spese processuali totalmente riscarcite) e qualsiasi rivendicazione da parte di terzi derivante dall'uso o abuso di diritti a loro spettanti, o qualsiasi pretesa comparabile relativa al know-how, alla concorrenza sleale o a simili altri comportamenti. Canon eserciterà in tal caso il totale controllo su qualsiasi rivendicazione, comprese le trattative in merito alla risoluzione della controversia, e il Fornitore garantirà piena assistenza se richiesta da Canon.
- 12.3 Nell'eventualità in cui venga presentata una tale rivendicazione, oppure qualora Canon ritenesse che ciò potrebbe accadere, il Fornitore dovrà a proprie spese garantire a Canon il diritto a procedere con l'utilizzo e lo sfruttamento dei Prodotti, oppure dovrà sostituire o modificare i Prodotti in maniera tale da renderli non lesivi nei confronti dei diritti di cui sopra ma tuttavia tali da corrispondere nella sostanza ai Prodotti accettati da Canon.
- 12.4 Qualora, in caso di software, il Fornitore non fosse in grado di assegnare diritti (certo) (di proprietà intellettuale) al software venduto a Canon a causa di diritti di terzi, il Fornitore si impegna a concedere, oppure, se necessario, a procurare a Canon, alle sue filiali, ai suoi concessionari, ai suoi distributori e ai suoi clienti una licenza non esclusiva, irrevocabile, a tempo indeterminato, priva di royalty e senza limiti territoriali per l'uso illimitato di tale software. Il Fornitore garantisce di avere il titolo per concedere tale licenza.

Clausola 13. Termini e condizioni aggiuntivi per l'erogazione di Servizi

- 13.1 Nel caso in cui il Fornitore eroghi dei Servizi a Canon, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive. Al fine di evitare dubbi di interpretazione, tali condizioni si applicano ai Servizi erogati on-site presso le sedi Canon e i Servizi erogati (virtualmente) da un luogo diverso attraverso il collegamento con la rete informatica di Canon.
- 13.2 Per tutta la durata del termine di erogazione di tali Servizi, i dipendenti, i collaboratori o i consulenti del Fornitore ("Personale") sono tenuti a soddisfare in modo continuativo i requisiti speciali richiesti da Canon e, in assenza di tali requisiti, i requisiti generali di professionalità ed esperienza applicabili al settore di competenza. Qualora, a suo insindacabile giudizio, il Personale non fosse ritenuto sufficientemente qualificato, Canon si riserva il diritto di richiedere la rimozione dal proprio incarico del Personale di cui sopra e il Fornitore è obbligato a sostituirlo senza indugio, nel rispetto delle disposizioni di cui alle Clausole 11 e 17.
- 13.3 Il Fornitore metterà a disposizione tutto il materiale e le attrezzature, ivi compresi gli strumenti, necessari ai fini dell'esecuzione dell'Accordo.
- 13.4 Canon si riserva il diritto di disporre un'ispezione del materiale e delle attrezzature utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Accordo e di identificare tutto il Personale coinvolto a tale scopo. Il Fornitore assicura che in ogni momento tutto il Personale potrà essere idoneamente identificato attraverso l'esibizione di un documento di identità riconosciuto a livello internazionale.
- 13.5 Qualora, a seguito di ispezione, i materiali e le attrezzature utilizzati dal Fornitore ai fini dell'esecuzione dell'Accordo fossero rifiutati da Canon, interamente o in parte, il Fornitore è obbligato ad effettuare un'immediata sostituzione di tali materiali e attrezzature.
- 13.6 Se i Servizi vengono erogati presso le sedi Canon, il Fornitore dovrà acquistare familiarità con l'ambiente di lavoro e individuare le circostanze nelle quali tali Servizi verranno erogati, in quanto tali elementi potrebbero influenzare l'esecuzione dell'Accordo. I costi relativi ai ritardi nell'esecuzione del presente Accordo e imputabili a dette circostanze sono a carico del Fornitore, qualora avrebbero potuto essere determinate nel corso della suddetta ispezione.
- 13.7 Canon ha il diritto di consegnare al Personale del Fornitore i permessi necessari per consentire l'accesso nei locali Canon nel rispetto dei regolamenti Canon applicabili.
- 13.8 Il Fornitore garantisce che la sua presenza e quella del suo Personale nei locali Canon non arrecherà disturbo all'attività lavorativa di Canon e di terzi.
- 13.9 Il Fornitore e il suo Personale dovranno prendere visione dei contenuti delle norme e dei regolamenti interni applicabili nelle sedi Canon, compresi, tra gli altri, le norme e i regolamenti in materia di sicurezza informatica, buona condotta, sicurezza, ambiente e dovranno agire nel rispetto di tali regole. Canon ha il diritto di richiedere individualmente la firma di una dichiarazione di rispetto delle regole da parte di tutto il Personale alle dipendenze del

Fornitore e da parte di terze persone assunte dal Fornitore (previo consenso di Canon) ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

- 13.10 Il Fornitore è l'unico responsabile per il pagamento di tutti i corrispettivi dovuti al Personale, oltre all'adempimento degli obblighi di legge relativi al versamento delle imposte e tasse, dei contributi previdenziali e dell'IVA. In qualsiasi momento il Fornitore dovrà manlevare Canon da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi a seguito di mancato o errato versamento da parte del Fornitore di tali corrispettivi, imposte e altre tasse dovute.
- 13.11 Ove applicabile, il Fornitore assicura che il suo Personale, prestante servizio presso le sedi Canon, è in possesso di regolare permesso di lavoro, di soggiorno e qualsiasi altro permesso o licenza rilevante a tali fini.

Clausola 14. Riservatezza

- 14.1 Ai fini della presente Clausola, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni confidenziali rivelate da Canon al Fornitore, per iscritto o verbalmente, e identificate in qualsiasi momento come confidenziali per loro natura o nelle circostanze in cui tale divulgazione possa essere ragionevolmente considerata riservata. Tali informazioni riservate restano di proprietà di Canon e, a sua richiesta, le dovranno essere prontamente restituite.
- 14.2 Il Fornitore è tenuto a non divulgare o comunicare ad alcuno informazioni riservate ad eccezione di (i) soggetti terzi autorizzati per iscritto da Canon; oppure (ii) suoi funzionari o dipendenti che necessino di tali informazioni unicamente ai fini del presente Accordo, a condizione che il Fornitore garantisca da parte di tali soggetti terzi, funzionari e dipendenti l'accettazione degli obblighi di riservatezza, di non divulgazione e di restituzione del materiale, oltre alle disposizioni contenute nei Termini di Acquisto (indipendentemente dal fatto che detti funzionari e dipendenti continuino ad essere tali o cessino il proprio rapporto di lavoro con il Fornitore).
- 14.3 Il Fornitore non dovrà utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli dal presente Accordo.
- 14.4 Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie o appropriate per proteggere le Informazioni Riservate ed evitarne la divulgazione o l'utilizzo non autorizzato; è altresì tenuto ad informare prontamente Canon circa dell'eventuale divulgazione o utilizzo non autorizzato di tali Informazioni e ad implementare tutte le misure che Canon riterrà necessarie per prevenire l'ulteriore divulgazione o utilizzo non autorizzato delle stesse.
- 14.5 Le disposizioni stabilite nella presente Clausola non si applicano solo ed esclusivamente nei casi in cui qualsiasi informazione riservata:
(a) divenga di dominio pubblico senza alcuna colpa da parte del Fornitore;
(b) sia o sia stata rivelata al Fornitore, direttamente o indirettamente, da parte di persone non soggette ad alcun obbligo di non divulgazione nei confronti di Canon; oppure
(c) debba essere obbligatoriamente rivelata ai sensi di legge, di regolamento o per ordinanza delle autorità giudiziarie. Prima di tale evento, il Fornitore è tenuto ad informare Canon in merito alla natura e alla portata delle Informazioni Riservate che dovranno essere divulgate a tal fine, e si impegna a cooperare con Canon per garantire che a tali informazioni verrà accordato un trattamento confidenziale.
- 14.6 Canon si riserva il diritto di richiedere la firma di dichiarazioni di riservatezza individuali da parte del Personale del Fornitore oppure di soggetti terzi impiegati nell'esecuzione del presente Accordo per conto del Fornitore.

Clausola 15. Assegnazione Mansioni, subappalto

- 15.1 Il Fornitore non potrà assegnare/trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo a terzi (comprese le sue filiali), interamente o in parte, salvo previo consenso scritto da parte di Canon.
- 15.2 Il Fornitore non potrà cedere in appalto gli obblighi derivanti dal presente Accordo a terzi (comprese le sue filiali), interamente o in parte, salvo previo consenso scritto da parte di Canon, che non dovrà essere rifiutato ingiustamente.
- 15.3 In casi urgenti e/o qualora, a seguito di consultazioni con il Fornitore, lo stesso dovesse ragionevolmente risultare incapace di adempiere agli obblighi del presente Accordo, oppure in modo inadeguato o al di fuori dei tempi prestabiliti, Canon si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di affidare l'esecuzione del presente accordo, a totale rischio e pericolo del Fornitore, a terzi, interamente o in parte, senza alcun costo aggiuntivo da parte di Canon. Tale decisione non esonererà il Fornitore dagli obblighi derivanti dal presente Accordo e non pregiudica gli altri diritti di Canon derivanti dall'inadempimento da parte del Fornitore e/o di terzi nel rispetto di tali obblighi.
- 15.4 In casi urgenti e/o qualora, a seguito di consultazioni con il Fornitore, lo stesso dovesse ragionevolmente risultare incapace di rispettare gli obblighi derivanti dal presente Accordo, oppure in modo inadeguato o al di fuori dei tempi prestabiliti, Canon si riserva in alternativa il diritto, a sua discrezione, di adempiere agli obblighi del Fornitore stesso.

Clausola 16. Approvazione e Deroga

- 16.1 Qualsiasi approvazione o permesso concesso al Fornitore da parte di Canon inerente alle disposizioni regolate dai presenti Termini di Acquisto non esonererà

il Fornitore dagli obblighi derivanti dal presente Accordo. Canon è autorizzata a porre delle condizioni a qualsiasi approvazione o permesso.

- 16.2 Nessuna inadempienza e nessun ritardo nell'esercitare qualsiasi diritto, potere o privilegio da parte di Canon può essere considerato quale rinuncia. Nessun esercizio singolo o parziale di ciascun diritto, potere o privilegio esclude l'applicazione di altri diritti, poteri o privilegi, né è concessa alcuna deroga alle disposizioni contenute nel presente accordo. Qualsiasi deroga ha effetto solo se redatta per iscritto.

Clausola 17. Limitazione di Responsabilità

- 17.1 Il Fornitore dovrà manlevare pienamente Canon e tutte le aziende del gruppo Canon da qualsiasi perdita, danno, responsabilità e/o spesa (ivi comprese le spese processuali totalmente risarcite) e da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi sulla base di o risultante da qualsiasi violazione del presente Accordo, oppure da qualsiasi atto illecito (compresa tra l'altro la negligenza) commesso dal Fornitore, dai suoi dipendenti o da terze parti utilizzate dal Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.
- 17.2 Il Fornitore dovrà adeguatamente assicurarsi contro le responsabilità di cui alla presente Clausola e, a richiesta, dovrà esibire a Canon la polizza assicurativa.
- 17.3 La responsabilità di Canon è in ogni caso limitata agli importi versati da Canon per i Prodotti e/o Servizi di cui al presente Accordo e per i quali è ritenuta responsabile, salvo in caso di dolo o grave negligenza da parte di Canon.

Clausola 18. Ambiente

- 18.1 Il Fornitore deve rispettare i requisiti ambientali secondo le leggi, le normative, i regolamenti, le direttive, le ordinanze e le disposizioni amministrative nazionali ed internazionali vigenti in materia, compresa, tra gli altri, la direttiva UE 2002/95/EC "Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" ("Direttiva RoHS"). Il Fornitore dovrà dimostrare la sua piena collaborazione nel corso di survey di gestione ambientale che verranno condotti da Canon di volta in volta e/o a seguito di standard ambientali che verranno notificati da Canon, di volta in volta, al Fornitore.
- 18.2 Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti rispettano i requisiti della Direttiva RoHS, come citato nella clausola 18.1. Il Fornitore dovrà manlevare Canon da qualsiasi perdita, danno, responsabilità e/o spesa (ivi comprese le spese processuali totalmente risarcite) e da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi sulla base di violazioni della Direttiva RoHS o di altri standard ambientali pertinenti.
- 18.3 Nell'eventualità di danni ambientali o inquinamento causati dal Fornitore, il Fornitore è tenuto a notificare gli stessi a Canon, ad adottare le appropriate misure correttive in merito e agire con tutti i mezzi a disposizione per evitare il ripetersi di simili incidenti.

Clausola 19. Protezione Dati

Il Fornitore deve rispettare appieno le normative in materia di protezione dei dati e della privacy vigenti e applicabili alla fornitura di Prodotti e/o Servizi, indipendentemente da quale e verso quale territorio tale fornitura ha luogo.

Clausola 20. Prevalenza delle Clausole

Qualora singole clausole del presente Accordo dovessero risultare invalide, inefficaci o inapplicabili, l'invalidità, l'inefficacia o l'inapplicabilità di tali clausole (o parti di esse) non inficerà la validità delle altre Clausole (o della parte restante di Clausola di cui la clausola inapplicabile, invalida o inefficace si compone). Tutte le Clausole (o parte di esse) non inficcate da tale invalidità, inefficacia o inapplicabilità rimangono in vigore.

Clausola 21. Normative sul controllo delle esportazioni

Il Fornitore garantisce che i Servizi e/o i Prodotti, nonché la loro fornitura, rispettano tutte le leggi e i regolamenti relativi al controllo delle esportazioni vigenti negli Stati Uniti d'America oppure nell'Unione Europea.

Clausola 22. Foro Convenzionale Esclusivo

- 22.1 I presenti Termini di Acquisto e tutti gli Accordi ad essi applicabili saranno soggetti e disciplinati esclusivamente dalla legge italiana.
- 22.2 L'applicabilità della Convenzione sul Commercio di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per il Commercio Internazionale di Beni 1980) viene esclusa.
- 22.3 Tutte le controversie tra le parti Verranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Clausola 23. Norme Speciali


I presenti Termini di Acquisto sono il risultato di una negoziazione e pertanto le Parti dichiarano di rinunciare espressamente alle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Clausola 2.4 Consenso al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/03.

Ciascuna delle Parti presta il proprio consenso all'altra al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del predetto Testo Unico sulla Privacy, ai fini della esecuzione del presente contratto, consapevoli delle facoltà di cui agli artt. 7 e 13 della norma.

Cernusco sul Naviglio, data dell'ordine.

Canon Italia S.p.A.
Società con Azionista Unico



Massimo Macarti
Presidente ed
Amministratore Delegato

Li, _____

Fornitore (Legale Rappresentante, Data, Timbro e Firma)

Il Codice di condotta fornitori Canon ("Codice") è stabilito da Canon EMEA al fine di sviluppare rapporti tra Canon e i suoi fornitori basati su fiducia, lavoro di squadra, onestà e rispetto reciproco. Canon si aspetta che tutti i suoi fornitori operino sulla base degli stessi principi.

Canon crede e sostiene i principi della Carta internazionale dei diritti dell'uomo¹, le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") e altri trattati e convenzioni internazionali pertinenti. Canon chiede l'impegno da parte di Sua ("Fornitore") quale suo partner, di rispettare gli standard di condotta specifici, illustrati qui di seguito come requisiti minimi

Il Fornitore riconosce e concorda di rispettare il presente Codice e che il mancato rispetto del suddetto costituisce (anche) una violazione grave del presente accordo, i Termini di acquisto e altri termini e condizioni pertinenti tra Canon e il Fornitore. In caso di mancato rispetto, senza pregiudizio alcuno per gli altri diritti e rimedi di Canon, Canon avrà diritto di rescindere la collaborazione con effetto immediato.

1. Eliminazione del lavoro forzato

Il Fornitore garantisce di non avvalersi o facilitare il lavoro forzato od obbligatorio. Il lavoro forzato può assumere diverse forme, tra cui servitù per debiti, traffico e altre forme di schiavitù moderna. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:

- OIL 29 Lavoro forzato;
- OIL C105 Abolizione del lavoro forzato.

2. Lavoro minorile

Il lavoro minorile, come definito dall'OIL e le Convenzioni NU, non è consentito. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:

- OIL C128 Età minima;
- OIL C182 Forme peggiori di lavoro minorile.

3. Eliminazione della discriminazione

Canon sostiene i principi di nessuna discriminazione basata su etnicità, sesso, religione, ambiente sociale, invalidità, opinione politica od orientamento sessuale e incoraggia il Fornitore a fare altrettanto. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:

- OIL C111 Discriminazione;
- OIL C159 Riabilitazione professionale e impiego delle persone portatrici di handicap;
- OIL C169 Popolazioni indigene e tribali.

4. Equa retribuzione

Il Fornitore offre a ciascuna persona impiegata² una retribuzione almeno minima o la retribuzione del settore prevalente nel Paese di impiego effettivo, qualunque sia la più elevata, e offre a ogni dipendente un resoconto scritto e chiaro di ogni periodo di pagamento e non detrae al dipendente somme per il pagamento per infrazioni disciplinari. Le ore di lavoro settimanali non devono superare i limiti legali. Le retribuzioni saranno corrisposte direttamente al dipendente appieno e con puntualità. Il livello di retribuzione minima accettabile è lo stipendio minimo previsto dalla legislazione nazionale. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:

- OIL C100 Uguaglianza di remunerazione tra uomini e donne;
- OIL C106 Riposo settimanale;
- OIL C131 Fissazione dei salari minimi.

5. Ore di lavoro/straordinario.

Il Fornitore rispetterà le ore di lavoro previste legalmente e si avvarrà dello straordinario solo quando ciascun dipendente è pienamente retribuito secondo la legge locale; inoltre, egli informerà ciascun dipendente al momento dell'assunzione se lo straordinario obbligatorio è una condizione di impiego. È applicata la seguente raccomandazione minima:

- OIL R116: Ore di lavoro.

6. Indennità

Il Fornitore offre a ogni dipendente tutte le indennità previste legalmente. Le indennità variano in base al Paese, ma possono includere pasti o contributi per i pasti; trasporti o contributi per i trasporti; altre indennità in contante; assistenza sanitaria; servizi per l'infanzia; assenza per emergenze, gravidanza o malattia; ferie; o assenze per motivi religiosi, lutti o festività; e contributi di previdenza sociale e altre assicurazioni, tra cui vita, salute e risarcimento del lavoratore. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:

- OIL C102 Previdenza sociale (standard minimi);
- OIL C118 Uguaglianza delle prestazioni di sicurezza sociale;
- OIL C121 Previdenze per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- OIL C183 Tutela della maternità.

¹ e costituiti dalla [Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo](#) (adottata nel 1948), il [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici](#) (1966) con i suoi due protocolli opzionali e il [Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali](#) (1966).

² Una persona impiegata è un qualsiasi tipo di lavoratore subordinato, tra cui dipendente, lavoratore temporaneo, appaltatore o libero professionista.

7. Libertà di associazione e negoziazione collettiva

Nel Paesi in cui la libertà di associazione è limitata o in via di sviluppo, il Fornitore assicurerà che i dipendenti possano incontrare il personale dirigente dell'azienda per discutere in materia di stipendi e condizioni di lavoro senza conseguenze negative. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:

- OIL C87 Libertà di associazione;
- OIL C98 Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva .

8. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il Fornitore offrirà un ambiente di lavoro sicuro ai suoi dipendenti, che rispetti gli standard internazionali e tutte le normative locali in materia di ambiente, sicurezza e salute. I Fornitori offriranno gratuitamente controlli appropriati, procedure di lavoro sicure, formazione e misure di tutela tecnica necessarie, oltre che l'equipaggiamento per ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tutti i dipendenti avranno accesso e utilizzeranno l'equipaggiamento di sicurezza adeguato. Le attività del Fornitore che sono potenzialmente in grado di influire negativamente sulla salute umana o ambientale saranno gestite, misurate, controllate e trattate in modo appropriato prima di rilasciare eventuali sostanze nell'ambiente. Il Fornitore garantisce di avvalersi di sistemi per prevenire o ridurre le perdite o rilasci. Sono applicate la seguente convenzione e raccomandazione quali requisiti minimi:

- OIL C155 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- OIL R164 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

9. Ambiente

Il Fornitore si impegnerà a ridurre il consumo di energia e risorse, oltre che gli scarti e le emissioni nell'aria, terra e acqua. Le sostanze chimiche saranno gestite in modo sicuro per le persone e l'ambiente.

Il Fornitore si avvarrà di sistemi per garantire la gestione, movimentazione, stoccaggio, riciclo, riutilizzo dei materiali o gestione sicura degli scarti, emissioni nell'aria o scarichi delle acque di rifiuto.

Il Fornitore deve usare le risorse naturali (come acqua, fonti di energia, materie prime) in modo economico. Gli impatti negativi sull'ambiente e clima saranno ridotti al minimo o eliminati per quanto possibile all'origine o modificando le prassi in modo pertinente. Ciò può comprendere la sostituzione di materiali usati, la conservazione delle risorse, il riciclo e il riutilizzo.

Ove pertinente, il Fornitore rispetterà l'approccio di approvvigionamento ecologico e i relativi questionari e verifiche di Canon e attuerà tale approccio nella propria catena di fornitura. Per ulteriori informazioni su tale approccio, vedere <http://www.canon.com/procurement/green.html>

10. Buona governance

Canon si avvale di una politica di tolleranza zero per la concussione e corruzione e si aspetta altrettanto dai propri fornitori. Ciò vale per tutte le trattative e transazioni commerciali in tutti i Paesi in cui opera il Fornitore o le sue sussidiarie e partner aziendali.

Canon si aspetta che il Fornitore rispetti il codice consolidato in materia di pubblicità, comunicazioni e prassi di marketing (Camera di commercio internazionale) e svolga delle attività pubblicitarie oneste, etiche e responsabili.

Il Fornitore promuoverà attività eque, oneste e trasparenti e attuerà buone prassi come politiche di segnalazione e le proprie politiche aziendali sulla governance.

11. Sistemi di gestione e documentazione.

Il Fornitore garantisce di aver attuato sistemi di gestione per facilitare il rispetto di tutte le leggi vigenti e promuovere il miglioramento continuo nelle sue operazioni, tra cui le voci elencate in questo Codice. Ciò comprende la comunicazione dei criteri alla propria catena di fornitura, l'attuazione di meccanismi per identificare, determinare e gestire i rischi in tutti i settori oggetto di questo Codice e i requisiti legali.

Il Fornitore mantiene tutta la documentazione necessaria per dimostrare che condivide i principi e valori di questo Codice e per dimostrarne la conformità. Concorde inoltre di rendere tali documenti disponibili per Canon o il suo revisore incaricato per le verifiche su richiesta e concorda di accettare tutte le indagini, verifiche o ispezioni ritenute necessarie da Canon o le autorità competenti.

12. Formazione e competenza

Il Fornitore garantisce lo svolgimento o definizione di una formazione appropriata per consentire ai dirigenti e dipendenti di ottenere il livello di conoscenza e comprensione del Codice pertinente.

1 marzo 2013.

Il Codice di condotta fornitori Canon è disponibile su: http://www.canon-europe.com/about_us/coc/cenv/en.